



Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Napoli, 9 febbraio 2018

Spett.le Impresa:

EUROASCENSORI SERVICE S.R.L.
CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI IS. G5 - 80143 - NAPOLI (NA)

P.IVA: 06419661217

Inviata tramite PEC mail: EUROASCENSORI@PEC.IT

Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, finalizzata all'acquisizione del servizio di manutenzione di impianti tecnologici presso le sedi dipendenti dalla Direzione Regionale della Campania. CIG. 7064923EE1 - RdO n. 1578137 - impianti elevatori.

Provvedimento di esclusione per offerta anormalmente bassa.

IL DIRETTORE REGIONALE

- **Richiamata** la Determina a Contrarre prot. 2702 del 28.4.2017 con la quale la Direzione Regionale della Campania ha disposto l'acquisizione del servizio in oggetto per il tramite della piattaforma elettronica di negoziazione MePA – CONSIP, per un valore complessivo posto a base d'asta pari a € 93'849,20 (oltre IVA) di cui:
 - 91'186,12 € per l'acquisizione del servizio (importo ribassabile)
 - 2'663,07 € per oneri di sicurezza diretti ed interferenziale (non ribassabili).
- **Letta** la Delibera A.N.A.C. n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*”.
- **Letta** la Delibera A.N.A.C. n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*”.
- **Visto** il disposto di cui all'art.77 - c.1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ove viene stabilito che “*Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto*”.

- **Letta** la Delibera A.N.A.C. n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Offerta economicamente più vantaggiosa*”.
- **Acquisito** il parere della Commissione Giudicatrice di cui al prot. 405 del 22.1.2018.
- **Ricevuta ed approvata** la *proposta di aggiudicazione* trasmessa dal RUP ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 in cui vengono ricapitolate le intere operazioni di gara e rappresentate le determinazioni assunte dagli organi collegiali giudicanti.
- **Visto** il disposto di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 in materia di analisi delle offerte *anormalmente basse* con particolare riguardo alla valutazione della **congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità** dell’offerta, come fissato dal c.1 del predetto art. 97.
- **Ricevute** le risultanze di cui al sub-procedimento di valutazione dell’offerta anomala condotte dal RUP con l’avvalimento e la successiva condivisione della Commissione Giudicatrice, che qui vengono esposte:

“L’operatore economico ha fornito in maniera **completa** le richieste avanzate in sede di istanza di chiarimenti, producendo le proprie giustificazioni in ordine a:

1. Incidenza percentuale (%) e quantificazione (€) del **costo della manodopera**, con indicazione puntuale e dettagliata del **numero di ore di servizio previste per erogare le attività a canone** secondo le schede attività e frequenza di cui al capitolato d’appalto;
2. Indicazione del **CCNL collettivo applicato**, del **livello** e degli scatti di **anzianità** del personale tecnico e non (operai e quadri/amministrativi aziendali) che si impiegherà nell’appalto;
3. In merito alla dichiarazione relativa all’**esperienza del responsabile del servizio** (punteggio tecnico massimo = 4 punti) ha fornito la documentazione attestante quanto indicato in sede di offerta, ovvero:
 - a. **Curriculum vitae** del responsabile del servizio indicato;
 - b. Copia conforme del **contratto di assunzione, della busta paga relativa e dei corsi di formazione/qualificazione/specializzazione** relativi al Responsabile del servizio, dai quali si evince la specifica **esperienza** (in anni solari) nelle attività oggetto dell’appalto;
4. Calcolo del costo relativo agli **oneri di sicurezza aziendali**;
5. Incidenza (%) e quantificazione (€) delle **spese generali d’impresa**;
6. Incidenza (%) e quantificazione (€) degli **utili d’impresa**;

Dalle giustificiche prodotte emergono le seguenti **criticità** rispettivamente a:

1. Incidenza percentuale (%) e quantificazione (€) del **costo della manodopera**.
 - a. L’operatore economico dichiara di voler eseguire le attività a canone (1000+120+30+30 = 1180 ore complessive) con operai inquadrati al **III e II** livello del CCNL Metalmeccanico-Industria. Premesso che le attività manutentive ordinarie devono essere **necessariamente** (DPR 162/99 e s.m.i.) eseguite da **almeno** un operaio debitamente qualificato (possesso del patentino di ascensorista) e che nelle stesse giustificiche prodotte dall’operatore economico, detta unità lavorativa è rappresentata dal sig. GAETANO ACAMPA (di cui si esibisce busta

paga riportante **livello retributivo = 5[^] - specializzato**), emerge una **incoerenza di calcolo**, in quanto il costo unitario orario utilizzato dall'operatore per giustificare i propri costi del personale risultano sottostimati per almeno:

- i. 1000 ore x 2.07€ (diff. Oraria tra 5[^] e 3[^] liv) = 2070,00€
- ii. 120 ore x 3.82€ (diff. Oraria tra 5[^] e 2[^] liv) = 458,40€
- iii. 30 ore x 3.82€ (diff. Oraria tra 5[^] e 2[^] liv) = 114,60€
- iv. **TOT. SOTTOSTIMA = -2643,00€**

Si segnala, inoltre, che nel calcolo della paga oraria media dell'operaio di 5[^] livello, l'operatore economico **ha ommesso di indicare lo scatto biennale obbligatorio** previsto dal CCNL Metalmeccanici Industria: tale ipotesi contrasta con la dichiarazione, pure resa dall'operatore stesso e che ha portato la Commissione a riconoscere n.4 punti tecnici, relativa all'utilizzo di un responsabile del servizio (operai direttore di cantiere/specializzato) con esperienza lavorativa pari a 10 o più anni. Inoltre, la stessa busta paga esibita dal concorrente (relativa al sig. ACAMPA GAETANO) riporta detti scatti biennali. Trattasi di un importo fissato dalle tabelle ministeriali in **1067,04€**.

Nel medesimo prospetto, inoltre, **omette la rivalutazione del TFR** senza fornire alcuna motivazione in merito. Trattasi di un importo fissato dalle tabelle ministeriali in **209,73€**.

Si omette, inoltre, il costo relativo alla Assistenza Sanitaria Integrativa, che dal 1.10.2017 è obbligatoria e non più volontaria per le imprese aderenti al CCNL in oggetto. Tale importo è fissato in **52,80€** (tabelle Min. Lavoro 2015).

Inoltre, viene invocata, nel calcolo del costo unitario dell'operaio 5[^] livello, una **de-contribuzione INPS** pari a -8060,00€ (D.M. 367/2016) che, nei fatti, non può essere riferita all'operatore ACAMPA GAETANO (il cui impiego nell'appalto è da ritenersi **vincolante** ai fini della conservazione dei 4,00 punti tecnici assegnati all'esperienza del Responsabile del Servizio) e che, infatti, risulta **già assunto** alla data di scadenza della gara in parola (come richiesto dalla lex apecialis): la de-contribuzione prenotata presso INPS, invece, è riferita a personale ancora da assumersi e, tra l'altro, le date relative alla presentazione delle suddette istanze di sussidi previdenziali presso l'Istituto Nazionale **risultano posteriori alla data di scadenza della gara (15.6.2017)**: per il sig. Antonio Russiello è stata prodotta istanza in data 8.11.2017 e per il sig. Massimiliano Sciarpa in data 1.9.2017. Il calcolo della manodopera relativa all'operaio di 5[^] livello, quindi, non può contenere il minor esborso previdenziale per **8060,00€**.

Anche sulla stima delle ore lavorate, mediamente pari a **1616 / anno** (stante le analisi condotte dal Ministero del Lavoro e riportate nelle tabelle ministeriali del costo del lavoro – metalmeccanici-industria anno 2015), l'operatore economico prevede una più ottimistica previsione: riduce le 103 ore medie annue di "assenza" stimate dal Ministero per **malattia, infortunio, maternità** assumendole pari a 40 ore/anno (**-60%** rispetto alla media ministeriale) e assume pari a 0 ore/annue l'aliquota non lavorata per assemblee sindacali e diritto allo studio, rispetto alle 25 ore/annue stimate nelle tabelle Ministeriali. **In questa sede, in via conservativa, si è supposto che l'operatore economico possa dimostrare, con dati statistici, che presso la propria struttura aziendale, dette incidenze sono possibili.**

Alla luce di quanto innanzi esposto, pertanto, la stima del costo orario prodotta dall'operatore economico in merito all'addetto di 5[^] livello deve essere riaggiornata in aumento: **non già 15,00€/ora, ma 20,87€/ora.**

Pertanto, occorre riadeguare il calcolo della sottostima innanzi esposto:

- i. 1000 ore x 7,94€ (diff. Oraria tra 5[^] e 3[^] liv) = 7940,00€
- ii. 120 ore x 9,69€ (diff. Oraria tra 5[^] e 2[^] liv) = 1162,80€
- iii. 30 ore x 9,69€ (diff. Oraria tra 5[^] e 2[^] liv) = 775,20€
- iv. **TOT. SOTTOSTIMA = -9878,00€**

Si segnala che l'importo posto a base d'asta per le attività cd. a canone era pari a 53'638,90€ e che EUROASCENSORI ha offerto, per tale quota di servizio, un importo pari a 24'319,88€, ovvero pari -54,66%. Tenendo in considerazione quanto considerato sopra, il valore offerto dall'operatore andrebbe quantomeno incrementato di un importo pari a 9878€ determinando un'offerta verosimilmente almeno pari a 34'197,88€ corrispondenti ad un ribasso pari a -36,24% (anziché -54,66% indicato in sede di offerta).

D'altra parte emerge come lo stesso operatore economico, nel fornire lo specchio di riepilogo dei costi relativi alle prestazioni a canone, ha considerato una voce ulteriore (5421,40€) relativa a dei costi non meglio definiti e/o identificabili: precisamente vengono detti "oneri non contemplati nella presente giustificazione o non ritenuti congrui dalla Stazione Appaltante". Sia nel primo che nel secondo caso, detti importi appaiono assolutamente non riferibili ad alcunché di determinato: non possono certamente dirsi "non contemplati nella presente giustificazione" in quanto assiomaticamente presenti e facenti parte dei vari addendi che concorrono ai 24319,88€ complessivamente offerti! Ne possono dirsi "non ritenuti congrui dalla Stazione Appaltante", atteso che la giustificazione del prezzo offerto non può certamente a sua volta contenere rimandi "a copertura" di ipotetici desiderata della Stazione Appaltante o addirittura prevenire giudizi di non congruità prima che gli stessi vengano formalizzati dall'Amministrazione! L'operatore economico non definisce come "imprevisti" detti oneri: occorre un ulteriore chiarimento in merito alla natura ed al criterio di stima utilizzato per la provvista economica in parola.

2. Sostenibilità generale dell'offerta prodotta.

- a. *Ulteriori dubbi circa la **sostenibilità** dell'offerta, emergono alla luce delle dichiarazioni rese dall'operatore economico in sede di compilazione del DGUE: si riserva la possibilità al ricorso di **n.2 subappalti** nei limiti della legge e, nello specifico, l'operatore economico identifica anche i due sub-appaltatori, trasmettendone (sebbene non obbligatorio) tramite MEPA le relative dichiarazioni di cui al DGUE. In sede di giustificazione del prezzo offerto, però, si riportano preventivazioni "tipo" prodotte da sub-appaltatori diversi da quelli indicati in sede di offerta. Certamente è facoltà dell'operatore mutare le proprie strategie aziendali in relazione alla autonoma e libera condotta imprenditoriale, ma appare quanto meno poco sostenibile la giustificazione dei prezzi relativi alla manutenzione ordinaria non programmata nella parte in cui si persevera a prevedere la presenza in cantiere di operai non di 5[^] livello.*
- b. *Viene, altresì, tralasciata ogni valutazione tecnico-economica relativa all'**avvalimento** dichiarato in sede di partecipazione. L'operatore in questione, infatti, ha segnalato il ricorso all'istituto in parola per l'acquisizione del punteggio tecnico relativo a diverse certificazioni non in possesso direttamente: ISO14001 – SA8000 e ISO18001. Il contratto di avvalimento esibito è a titolo **oneroso**, ma non se ne riporta il costo nella fase di giustificazione del prezzo. **Non vengono, inoltre, nemmeno affrontati (da un punto di vista economico) i maggiori oneri pur potenzialmente derivanti dalla contemporanea presenza in cantiere di personale della ditta ausiliaria e della ditta ausiliata:** dal contratto di*

avvalimento, infatti, emerge che la ditta ausiliaria garantirà all'ausiliata n.1 operaio specializzato, n.2 qualificati e n.2 comuni.

Al netto di ogni ulteriore valutazione circa la congruità del monte ore complessivamente stimato come necessario per adempiere al Capitolato posto a base di gara (le 1180 ore proposte dall'operatore sono, in prima analisi, aderenti con quanto stimato dai progettisti in fase di determinazione della manodopera necessaria) si segnala che, nel complesso, l'offerta prodotta, sulla base della documentazione pervenuta, non può ritenersi economicamente congrua, seria, sostenibile e realizzabile alle condizioni manifestate dallo stesso operatore economico in sede di offerta. “

- **Osservato**, pertanto, che l' offerta prodotta dall'operatore economico *EUROASCENSORI SERVICE SRL* (temporaneamente *primo* graduato), sulla base della documentazione complessivamente pervenuta ed analizzata e di tutte le risultanze innanzi esposte, non può ritenersi economicamente ***congrua, seria, sostenibile e realizzabile*** alle condizioni manifestate dallo stesso operatore economico, *con particolare riguardo all'aspetto della salvaguardia dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge*, oltre che alla congruità e serietà complessiva dell'offerta prodotta.

- **Richiamati** gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016.

DISPONE

l'esclusione dalla procedura in oggetto della società EUROASCENSORI SERVICE SRL con sede in CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI IS. G5 - 80143 - NAPOLI (NA) - P.IVA: 06419661217 - Pec mail: EUROASCENSORI@PEC.IT, per offerta anormalmente bassa risultata non congrua ed attendibile ai fini della successiva esecuzione del contratto.

Si dispone, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet istituzionale della stazione appaltante e la contestuale notifica dello stesso ai soggetti controinteressati.

L'accesso agli atti di gara è regolato dagli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Avverso il presente atto di aggiudicazione è ammesso il ricorso al TAR competente nei termini di cui all'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., *Codice del Processo Amministrativo*.

il DIRETTORE REGIONALE
Cinzia Romagnolo

L'originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente